

**STUDIO NOTARILE MORONE**

**Via Mercantini n. 5**

**10121 TORINO**

**tel. 011/5622522**

Repertorio n. 64.444

Raccolta n. 5.317

Verbale della parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della IPI S.p.A. tenutasi il 14 aprile 2010.

Repubblica Italiana

Il quattordici aprile duemiladieci,

in Torino, presso l'Hotel Le Meridien Turin Art + Tech, via Nizza n. 230 (Lingotto), alle ore 14,10 circa.

Io, avv. Francesco PENE VIDARI,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla trattazione della parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della

"IPI S.p.A.",

convocata per le ore 11 con avviso pubblicato sui quotidiani La Stampa e Il Sole 24 Ore in data 23 marzo 2010 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'eserci-

zio al 31 dicembre 2009. Relazione del collegio sindacale. Delibere relative.

2. Conferimento incarico per la revisione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e della regolare tenuta della contabilità sociale per gli esercizi 2010 - 2011 - 2012 ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF); determinazione del relativo compenso.

3. Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie.

Parte straordinaria

4. Proposta di modifica dello statuto sociale e di conferimento di delega al consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale ed emettere obbligazioni convertibili.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor

Massimo SEGRE, nato a Torino il 16 novembre 1959, domiciliato a Torino, via Valeggio n. 41,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della

"IPI S.p.A.", con sede in Torino, via Nizza n.

262/57, col capitale sociale di euro 71.372.233,  
iscritta nel registro delle imprese - ufficio di  
Torino al n. 02685530012,  
società soggetta all'attività di direzione e co-  
ordinamento da parte della MI.MO.SE. - Società  
per Azioni, con sede in Torino, via Valeggio n.  
41, come il comparente dichiara.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di  
avere già assunto, ai sensi dell'articolo 8 del-  
lo statuto sociale, la presidenza dell'assemblea  
nel corso della trattazione della parte ordina-  
ria, testé conclusasi, e di regolare lo svolgi-  
mento dell'assemblea stessa, invita me notaio a  
redigere il verbale della parte straordinaria e  
richiama quanto comunicato all'inizio dell'as-  
semblea relativamente al fatto che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'as-  
semblea (parte straordinaria) verrà allegato al  
presente verbale (allegato "B"); dallo stesso  
potranno essere desunti i dati concernenti l'a-  
zionista, l'eventuale soggetto da questi delega-  
to a partecipare ai lavori nonché i partecipanti  
in qualità di creditori pignoratizi, riportatori  
o usufruttuari;
- di coloro che hanno espresso voto favorevole,

voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima della votazione verrà dato atto nel verbale assembleare;

- l'elenco degli azionisti con percentuali di possesso superiore al 2% del capitale sociale con diritto di voto, risultanti dal libro soci integrato dalle altre informazioni a disposizione della Società alla data del 13 aprile 2010, è il seguente:

\* IPI DOMANI S.p.A. n. 66.551.087 azioni (93,245% sul capitale sociale ordinario)

\* FINPACO PROPERTIES S.p.A. in liquidazione n. 3.853.360 azioni (5,399% sul capitale sociale ordinario), di cui n. 3.450.000 azioni in pegno a Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.;

- gli azionisti di ultima istanza che partecipano al capitale della IPI S.p.A. con percentuali di possesso superiore al 2% alla data del 13 aprile 2010 sono:

\* SEGRE Massimo che indirettamente possiede n. 66.551.087 azioni ordinarie, pari al 93,245% del capitale sociale con diritto di voto;

\* COPPOLA Danilo che indirettamente possiede n. 3.853.360 azioni ordinarie, pari al 5,399% del

capitale sociale con diritto di voto;

- non sussistono patti parasociali che abbiano ad oggetto le azioni IPI S.p.A.;

- alla data odierna non sono possedute dalla Società azioni proprie;

- oltre ad esso comparente, quale vice presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società, sono presenti gli amministratori:

Vittorio MOSCATELLI - amministratore delegato

Esterino CERIA;

- hanno giustificato l'assenza gli amministratori:

Franca BRUNA SEGRE - presidente del consiglio di amministrazione

Donato Maria PEZZUTO;

- sono inoltre presenti i sindaci effettivi:

Antonio Massimo MUNETTI - presidente

Fabrizio MANACORDA

Carlo RE;

- si è proceduto alla verifica della identità e della legittimazione all'esercizio dei diritti di voto in capo ai partecipanti all'assemblea a sensi di legge.

Quindi comunica che sono presenti in proprio o

per delega azionisti rappresentanti n. 66.577.495 azioni con diritto di voto pari al 93,282% delle n. 71.372.233 azioni costituenti il capitale sociale e dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita anche per la parte straordinaria precisando che l'unico punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dello statuto ed il conferimento della delega al consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale ed emettere obbligazioni convertibili.

Il presidente fa poi presente che nella relazione del consiglio di amministrazione (allegato "A") sono illustrate le numerose modificazioni statutarie proposte che sono essenzialmente conseguenti l'avvenuta revoca dalla quotazione delle azioni IPI.

Precisa che, come indicato nell'avviso di convocazione, tale relazione, che riporta in allegato il proposto nuovo testo dello statuto, nei 30 giorni precedenti l'odierna assemblea è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società ove gli interessati hanno potuto prenderne visione ed ottenerne copia; in tal modo si è per-

tanto assolto alle esigenze informative degli azionisti in merito al contenuto delle modificazioni statutarie proposte.

Fa poi presente che, successivamente alla predisposizione di tale relazione, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 68 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 marzo 2010 il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 concernente la revisione legale dei conti che, in particolare, ha modificato le norme relative al controllo contabile ex articoli 2409 bis e seguenti codice civile.

Conseguentemente, prosegue il presidente, si rende necessario sostituire nel proposto nuovo testo dell'articolo 18 dello statuto il riferimento al controllo contabile con quello alla revisione legale dei conti.

Per quanto riguarda la materializzazione delle azioni, il presidente evidenzia che è ancora all'esame la possibilità di procedervi essendo IPI un emittente titoli diffusi ex articolo 2 bis Regolamento Emittenti ed al riguardo si ritiene opportuno prevedere statutariamente sia l'attuale situazione di dematerializzazione, sia la rimaterializzazione dell'intero capitale me-

diante emissione di certificati azionari, qualora consentita dalla normativa.

Il testo del proposto nuovo statuto sociale, comprensivo delle predette modifiche agli articoli 5, 10 e 18, è stato distribuito ai presenti (allegato "C").

Quindi precisa che nel fascicolo distribuito si trova il testo della delibera così come integrato.

Dà poi la parola al presidente del collegio sindacale Antonio Massimo MUSETTI, il quale esprime il parere favorevole dei sindaci e attesta che il capitale sociale è stato interamente versato.

Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura del predetto nuovo testo della delibera che tiene conto della ulteriore modifica degli articoli 5, 10 e 18 del proposto nuovo statuto sociale e che qui di seguito si trascrive:

"L'assemblea degli azionisti della

"IPI S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione e di quanto comunicato dal presidente in ordine al nuovo testo degli articoli 5, 10 e 18 dello statuto sociale,

- considerato che la delega attribuita al consi-



glio di amministrazione dall'assemblea del 4 maggio 2004 è scaduta il 4 maggio 2009,

- udito il parere favorevole del collegio sindacale e l'attestazione che il capitale sociale è stato interamente versato,

- avuto a mente i disposti degli articoli 2436, 2443 e 2420 ter del codice civile,

d e l i b e r a

1) di stabilire che, anche a seguito della revoca dalla quotazione, le azioni, se consentito, siano rappresentate da certificati azionari regolamentandone la circolazione;

2) di prevedere che la Società possa essere amministrata, oltre che da un consiglio di amministrazione, da un amministratore unico e ridurre a nove il numero massimo dei componenti l'organo amministrativo;

3) di riformulare le competenze attribuite all'organo amministrativo ex articolo 2365, secondo comma codice civile;

4) di modificare il tenore letterale delle norme concernenti la ripartizione degli utili come segue:

"Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

- 5% alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.";

5) di variare le disposizioni concernenti il controllo contabile;

6) di modificare, in parte riformulandole, le norme relative alle assemblee, all'amministrazione, alla rappresentanza ed al collegio sindacale;

7) di attribuire agli amministratori, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile, con ogni inerente potere, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, fino a euro 200 milioni e di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino allo stesso ammontare;

8) di stabilire che gli amministratori nell'esercizio della delega di cui sopra:

a) devono emettere azioni aventi le stesse ca-

ratteristiche di quelle già in circolazione,

b) possono riservare in sottoscrizione, nei limiti di legge, aumenti di capitale a dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate,

c) hanno la facoltà di:

. determinare di volta in volta il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, e il godimento delle azioni e delle obbligazioni, il rapporto di conversione, il rimborso, anche anticipato, e la scadenza delle obbligazioni, il relativo tasso di interesse, le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale in caso di aumenti gratuiti ed il loro ammontare,

. emettere o concordare con terzi l'emissione di warrant connessi alle emittende azioni e/o obbligazioni,

. definire più in generale modalità, criteri, termini, condizioni, destinatari e caratteristiche delle emissioni di azioni, obbligazioni e warrant redigendo, ove necessario, i relativi regolamenti;

9) di approvare, nel suo complesso, il nuovo testo dello statuto sociale allegato alla relazione del consiglio di amministrazione, con le ul-

teriori modifiche agli articoli 5, 10 e 18 presentate dal presidente aventi ad oggetto la rappresentazione delle azioni ed il controllo contabile, dando atto che in tale statuto sono rimasti invariati la denominazione, la sede, l'oggetto, la durata, il capitale, il numero ed il valore nominale delle azioni, il numero dei componenti effettivi del collegio sindacale e la data di chiusura degli esercizi;

10) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente e amministratore delegato e all'amministratore delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte."

Al termine della lettura il presidente dichiara aperta la discussione.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Carlo Maria BRAGHERO

è del parere che vi siano alcune cose che non vadano bene;

in particolare dichiara di non essere d'accordo con la filosofia della rimaterializzazione delle azioni di cui al nuovo articolo 5 dello statuto sociale;

sottolinea i costi dei certificati cartacei per l'azionista e ritiene che le transazioni su certificati cartacei siano più complicate, senza considerare l'obbligo del deposito per la partecipazione alle assemblee;

dichiara di comprendere le ragioni di monitoraggio dei soci, ma di non essere d'accordo con la materializzazione delle azioni

#### Il presidente

risponde che conoscere quali siano gli azionisti è doveroso e utile alla società e che in Italia, malgrado la normativa sulla nominatività dei titoli azionari, non si riesce a conoscere il nominativo ed il numero degli azionisti;

#### L'azionista Carlo Maria BRAGHERO

Ritiene che la previsione di quadruplicare il capitale sia esagerata;

desidera far notare che viene modificato anche l'articolo 9 dello statuto relativo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione su tre quotidiani in via alternativa con relativo obbligo di fatto all'azionista ad abbonarsi a tre giornali; è del parere che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sia meglio in quanto è gratuita per i primi sessanta giorni ed ha tempi di

pubblicazione semplificati rispetto a un tempo;  
si dichiara fermamente contrario alla proposta  
di modifica dell'articolo 9 e chiede il ripristino della Gazzetta Ufficiale o almeno del solo Sole 24 ore;

chiede chiarimenti su quanto emerge nell'ultima pagina della Relazione del Collegio Sindacale ove si fa riferimento alla fusione tra IPI, Frala e sviluppo comparto 4.

#### Il presidente

risponde

che la società FRALA che possiede Corso Magenta a Milano e Sviluppo Comparto 4 verranno fuse in IPI S.p.a con una delibera consiliare essendo totalmente possedute da quest'ultima;

che il discorso sulla Gazzetta Ufficiale gli sembra una presa di posizione di principio, anche perché la società ha un sito internet ove si possono cercare tutti i documenti;

che è d'accordo ad andare in Gazzetta Ufficiale a parità di costi, purché si elimini l'obbligo per gli emittenti titoli diffusi di andare anche su un quotidiano a tiratura nazionale;

che al momento la volontà della società è di andare sulla Stampa, essendo la società di Torino,

mentre gli altri due quotidiani sono un'alternativa qualora i costi della Stampa aumentino ed il Sole 24 ore è stato escluso sempre per motivi economici;

che l'aumento di capitale sociale non è pari ad euro 200 milioni ma è sino ad euro 200 milioni ed è semplicemente una flessibilità in più per la società per i prossimi cinque anni

L'azionista Carlo Maria BRAGHERO

puntualizza che il problema della pubblicazione è una questione di informazione e di essere andato sul sito della società solamente dopo aver saputo che vi era l'assemblea.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente chiude la discussione e comunica che attualmente sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 66.577.495 azioni con diritto di voto pari al 93,282% delle n. 71.372.233 azioni costituenti il capitale sociale.

Mette poi in votazione per alzata di mano la delibera letta da me notaio chiedendo rispettivamente chi sia favorevole, contrario o astenuto.

Ultimata la votazione il presidente accerta che tale delibera è approvata a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole gli azionisti IPI

DOMANI S.p.A., rappresentata dal signor Massimo SEGRE, e Mauro PICCARDI per complessive n. 66.576.087 azioni.

Hanno espresso voto contrario gli azionisti Carlo Maria BRAGHERO e EFIN ECONOMIA E FINANZA S.R.L., rappresentata dalla signora Maria Luisa ANELLI, per complessive n. 903 azioni.

Si è astenuato l'azionista Aldo GNAVI per n. 505 azioni.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 14,40 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

- sotto la lettera "A" la relazione del consiglio di amministrazione,
- sotto la lettera "B" l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni.

Il nuovo testo dello statuto sociale si allega al presente verbale sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da parte di me notaio al presidente del-



l'assemblea.


Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al presidente dell'assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.


Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa di cinque fogli in bollo facciate diciassette.

All'originale firmati:

Massimo SEGRE

Francesco PENE VIDARI Notaio





## PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che:

- con provvedimento n. 6457 del 9 ottobre 2009 Borsa Italiana ha revocato dalla quotazione nel Mercato Telematico Azionario, segmento Standard, classe 1, le azioni IPI a decorrere dal 15 ottobre 2009.
- con delibera n. 17173 del 10 febbraio 2010 della Consob l'IPI S.p.A., in virtù della composizione del proprio capitale sociale, è stata iscritta nell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Alla luce di quanto sopra si rende necessario modificare lo Statuto Sociale al fine di adeguarlo al nuovo contesto normativo di riferimento.

Vi segnaliamo che in particolare si propone di:

- . stabilire che, anche a seguito della revoca dalla quotazione, le azioni siano rappresentate da certificati azionari regolamentandone la circolazione,
- . prevedere che la Società possa essere amministrata, oltre che da un consiglio di amministrazione, da un amministratore unico e ridurre a nove il numero massimo dei componenti l'organo amministrativo,
- . riformulare le competenze attribuite all'organo amministrativo ex articolo 2365, secondo comma codice civile,
- . modificare il tenore letterale delle norme concernenti la ripartizione degli utili,
- . variare le disposizioni concernenti il controllo contabile,
- . modificare, in parte riformulandole, le norme relative alle assemblee, all'amministrazione, alla rappresentanza ed al collegio sindacale,
- . approvare, nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto Sociale allegato alla presente relazione.

Vi precisiamo che in tale nuovo testo dello Statuto Sociale sono comunque rimasti invariati la denominazione, la sede, l'oggetto, la durata, il capitale, il numero ed il valore nominale delle azioni, il numero dei componenti effettivi del collegio sindacale e la data di chiusura degli esercizi.

Vi ricordiamo inoltre che:

- con delibera del 4 Maggio 2004 l'Assemblea Straordinaria della IPI S.p.A. aveva deliberato di attribuire agli Amministratori, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile, con ogni inerente potere, di aumentare in una più volte il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, fino a euro 100.000.000 (centomilioni) e di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino allo stesso ammontare, considerando correlativamente revocate le deleghe conferite dall'assemblea del 12 novembre 1998, definendo le relative modalità di esercizio di tale delega.
- tale delega, avendo durata di cinque anni, è scaduta il 4 maggio 2009 ed è intenzione del Vostro Consiglio proporre il rinnovo per ulteriori cinque anni, con conseguente modifica dell'articolo dello Statuto Sociale per la massima flessibilità e rapidità operativa nel caso si rendesse necessario aumentare i mezzi propri della Società.

In base alle considerazioni che precedono, Vi proponiamo di approvare la seguente delibera:

*"L'assemblea degli azionisti della*

*"IPI S.p.A.", riunita in sede straordinaria,*

*- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

*- considerato che la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 4 maggio 2004 è scaduta il 4 maggio 2009,*

*- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale e l'attestazione che il capitale sociale è stato interamente versato,*

*- avuto a mente i disposti degli articoli 2436, 2443 e 2420 ter del Codice Civile,*

*d e l i b e r a*

*1) di stabilire che, anche a seguito della revoca dalla quotazione, le azioni siano rappresentate da certificati azionari regolamentandone la circolazione;*

*2) di prevedere che la Società possa essere amministrata, oltre che da un consiglio di amministrazione, da un amministratore unico e ridurre a nove il numero massimo dei componenti l'organo amministrativo;*

*3) di riformulare le competenze attribuite all'organo amministrativo ex articolo 2365, secondo comma codice civile;*

*4) di modificare il tenore letterale delle norme concernenti la ripartizione degli utili come segue:*

*"Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:*

5% alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;  
il residuo agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.";

5) di variare le disposizioni concernenti il controllo contabile;

6) di modificare, in parte riformulandole, le norme relative alle assemblee, all'amministrazione, alla rappresentanza ed al collegio sindacale;

7) di attribuire agli amministratori, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile, con ogni inerente potere, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, fino a euro 200 milioni e di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino allo stesso ammontare;

8) di stabilire che gli amministratori nell'esercizio della delega di cui sopra:

a) devono emettere azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione;

b) possono riservare in sottoscrizione, nei limiti di legge, aumenti di capitale a dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate,

c) hanno la facoltà di:

. determinare di volta in volta il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, e il godimento delle azioni e delle obbligazioni, il rapporto di conversione, il rimborso, anche anticipato, e la scadenza delle obbligazioni, il relativo tasso di interesse, le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale in caso di aumenti gratuiti ed il loro ammontare,

. emettere o concordare con terzi l'emissione di warrant connessi alle emittende azioni e/o obbligazioni,


. definire più in generale modalità, criteri, termini, condizioni, destinatari e caratteristiche delle emissioni di azioni, obbligazioni e warrant redigendo, ove necessario, i relativi regolamenti;

9) di approvare, nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto Sociale allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione dando atto che in tale statuto sono rimasti invariati la denominazione, la sede, l'oggetto, la durata, il capitale, il numero ed il valore nominale delle azioni, il numero dei componenti effettivi del collegio sindacale e la data di chiusura degli esercizi;

10) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e Amministratore Delegato e all'Amministratore Delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte."

Torino, 12 marzo 2010

Il Consiglio di Amministrazione



STATUTO CHE VERRA' SOTTOPOSTO ALL'ASSEMBLEA

STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 14 APRILE 2010

**TITOLO I**

**Denominazione - Sede - Durata - Oggetto**

**Art. 1 - Denominazione**

È costituita una società per azioni denominata "IPI S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

**Art. 2 - Sede**

La società ha sede in Torino.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi, uffici, succursali, depositi, filiali, agenzie, rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

**Art. 3 - Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

**Art. 4 - Oggetto**

La società ha per oggetto l'acquisto, la gestione, la locazione e la vendita di stabili e immobili in genere, nonché le connesse attività di:

- valutazione di beni immobili di qualsivoglia natura;

- consulenza, assistenza, gestione operativa ed altri servizi comunque consentiti ed inerenti il settore immobiliare, anche attraverso l'organizzazione ed il coordinamento di attività svolte da terzi.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società potrà compiere qualsivoglia operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fidejussioni e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché assumere partecipazioni in società ed enti aventi oggetto analogo, connesso o strumentale al proprio.

## **TITOLO II**

### **Capitale – Azioni - Obbligazioni**

#### **Art. 5 - Misura del capitale**

Il capitale sociale è di Euro 71.372.233 ed è suddiviso in n. 71.372.233 azioni ordinarie da nominali Euro 1 cadauna.

Le azioni ordinarie sono nominative e rappresentate da certificati azionari.

Il trasferimento delle azioni è libero; i certificati azionari possono circolare tramite prima girata, dovendo successivamente tutti i certificati essere intestati all'azionista avente diritto. Il primo giratario deve presentare il certificato alla società che provvede all'annullamento del medesimo ed alla emissione di un nuovo certificato intestato al giratario.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna e il diritto ad una parte proporzionale degli utili cui sia stata deliberata la distribuzione e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

#### **Art. 6 - Obbligazioni**

La società potrà emettere obbligazioni, convertibili o non, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### **Art. 7 - Delega agli Amministratori**

Gli Amministratori hanno la facoltà per il periodo di cinque anni dalla deliberazione del 14 aprile 2010 di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare di nominali Euro 200 milioni con o senza sovrapprezzo e di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino allo stesso ammontare.

Gli aumenti di capitale deliberati in esecuzione della delega possono essere riservati, nei limiti di legge, a dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, secondo modalità e criteri stabiliti dall'organo amministrativo.

### **TITOLO III**

#### **Assemblee**

#### **Art. 8 - Assemblea degli azionisti**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.



Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### **Art. 9 – Convocazione**

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante la pubblicazione dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure su uno a scelta dei seguenti quotidiani: "La Stampa", "Finanza & Mercati" e "Italia Oggi", nei termini di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano le condizioni di legge il termine può essere elevato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando l'organo amministrativo ne ravvisa l'opportunità.

#### **Art. 10 - Intervento in Assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali siano stati depositati almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea, i certificati azionari presso la Cassa Sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 11 - Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze di legge.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dai Soci presenti.

Al Presidente dell'Assemblea spetta di accertare la regolarità degli atti di rappresentanza e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea, nonché il modo di votazione sui singoli argomenti.

Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ed assiste il Presidente nella stesura del verbale. In caso di assenza, il Segretario è nominato dall'Assemblea. Non necessita la presenza del Segretario dell'Assemblea qualora il Presidente intenda avvalersi di un Notaio per la verbalizzazione.

## **TITOLO IV**

### **Amministrazione**

#### **Art. 12 -- Organo Amministrativo**

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 a 9 componenti, secondo determinazione dell'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi secondo le deliberazioni dell'Assemblea che li nomina, scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti un Presidente.

Il Consiglio può eleggere inoltre un Vice Presidente e nominare uno o più Amministratori Delegati.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

I casi di decadenza e di sostituzione sono regolati dalla legge. Peraltro qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli Amministratori di nomina Assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

### **Art. 13 - Convocazione**

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della società od altrove, purché in Italia, di regola almeno semestralmente, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente o di un Amministratore delegato, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più dei suoi componenti, da farsi con comunicazione scritta inviata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei sindaci effettivi.

In caso di particolare urgenza, unicamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà convocare il Consiglio stesso mediante telegramma, télefax o posta elettronica, con un giorno di anticipo.

Il Consiglio potrà essere convocato anche dai Sindaci.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la propria assenza rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione; ciascuno degli intervenuti, tuttavia, può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Art. 14 - Presidenza e tenuta del Consiglio**

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del consiglio di amministrazione. In sua assenza dal Vice Presidente oppure, in assenza anche di questi,

dall'Amministratore delegato più anziano di età presente, se nominati; in mancanza o in caso di rinuncia, dall'Amministratore designato dal consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, visionare e trasmettere documentazione.

Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario.

Nel corso delle riunioni gli Amministratori cui sono stati delegati poteri devono riferire con periodicità almeno semestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo

effettuate dalla società o dalle società controllate e ciascun Amministratore deve riferire ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

Il Consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, esamina i piani strategici, industriali e finanziari e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

#### **Art. 15 – Poteri dell'Organo Amministrativo**

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza limitazione di sorta, escluse soltanto le deliberazioni che, per legge, sono in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

All'Organo Amministrativo è inoltre attribuita la competenza a deliberare:

- nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre a quelli già indicati dallo Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del Capitale Sociale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti

#### **Art. 16 – Firma, rappresentanza e compensi.**

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente nonché, nell'ambito dei poteri loro conferiti, a ciascun Amministratore Delegato, se nominato.

Per quanto concerne i compensi ai componenti dell'organo amministrativo e la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari funzioni, si fa riferimento al disposto dell'art. 2389 C.C.

L'Assemblea, in alternativa alle altre modalità previste dalla Legge, può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio potrà, di conseguenza, stabilire compensi differenziati anche per ciascun Consigliere purchè il totale rientri nella somma complessiva attribuitagli dall'Assemblea.

### **TITOLO V**

#### **Collegio sindacale**

##### **Art. 17 - Sindaci**

Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti nominati dall'Assemblea a norma di legge

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.

La retribuzione per i sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea che nominerà anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale o, se assente, il sindaco più anziano di età.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

#### **Art. 18 – Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato a norma di legge. Ricorrendone le condizioni, salvo diversa deliberazione Assembleare, il controllo viene svolto dal Collegio Sindacale.



## **TITOLO VI**

### **Bilancio ed utili**

#### **Art. 19 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 20 - Ripartizione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

- 5% alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

L'organo amministrativo, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, se ammessi dalla legge.

#### **Art. 21 - Recesso**

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

## **TITOLO VII**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 22 - Scioglimento**

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

#### **Art. 23 - Norme di rinvio e finali**


L'intestazione degli articoli ha mero scopo di ausilio e non deve essere utilizzata a fini interpretativi.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Torino, 12 marzo 2010

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



(Dr.ssa Franca Bruna Segre)

Allegato "B" al repertorio n. 64.444/5.317

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
1 IPI DOMANI S.P.A.	SEGRE MASSIMO	66.551.087		93,245	14
2 PICCARDI MAURO		25.000		0,035	15
3 BRAGHERO CARLO MARIA		896		0,001	5
4 GNAVI ALDO		505		0,000	12
5 EFIN ECONOMIA E FINANZA S.R.L.	ANELLI MARIA LUISA		7	0,000	10
6 BAVA MARCO GEREMIA CARLO		3		0,000	3
7 ZOLA UMBERTO CARLO	BAVA MARCO GEREMIA CARLO		2	0,000	21
8 ZOLA PIER LUIGI	BAVA MARCO GEREMIA CARLO		2	0,000	22
				Uscito	ore 13,56
				Uscito	ore 13,56
				Uscito	ore 13,56

GARANZIA AUTOGARANTITA


F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

TOT. ASS. ORDINARIA IN PROPRIO	66.577.491	93,282
IN DELEGA		11 0,000
<hr/>		
TOTALE GENERALE	66.577.502	93,282
<hr/> <hr/>		

IPI S.P.A.

VINCOLI DI GARANZIA

AZIONISTA	BENEFICIARIO	VOTO A	N° AZIONI
IPI DOMANI S.P.A.	POPOLARE DI NOVARA	IPI DOMANI S.P.A.	66.413.306



**STATUTO**

**TITOLO I**

**Denominazione - Sede - Durata - Oggetto**

**Art. 1 - Denominazione**

È costituita una società per azioni denominata "IPI S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

**Art. 2 - Sede**

La società ha sede in Torino.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi, uffici, succursali, depositi, filiali, agenzie, rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

**Art. 3 - Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

**Art. 4 - Oggetto**

La società ha per oggetto l'acquisto, la gestione, la locazione e la vendita di stabili e immobili in genere, nonché le connesse attività di:

- valutazione di beni immobili di qualsivoglia natura;
- consulenza, assistenza, gestione operativa ed altri servizi comunque consentiti ed inerenti il settore immobiliare, anche attraverso l'organizzazione ed il coordinamento di attività svolte da terzi.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società potrà compiere qualsivoglia operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fidejussioni e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché assumere partecipazioni in società ed enti aventi oggetto analogo, connesso o strumentale al proprio.

## **TITOLO II**

### **Capitale – Azioni - Obbligazioni**

#### **Art. 5 - Misura del capitale**

Il capitale sociale è di Euro 71.372.233 ed è suddiviso in n. 71.372.233 azioni ordinarie da nominali Euro 1 cadauna.

Le azioni ordinarie sono nominative e, se consentito, rappresentate da certificati azionari. Il trasferimento delle azioni è libero; i certificati azionari, qualora esistenti, possono circolare tramite prima girata, dovendo successivamente tutti i certificati essere intestati all'azionista avente diritto. Il primo giratario deve presentare il certificato alla società che provvede all'annullamento del medesimo ed alla emissione di un nuovo certificato intestato al giratario.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna e il diritto ad una parte proporzionale degli utili cui sia stata deliberata la distribuzione e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

#### **Art. 6 - Obbligazioni**



La società potrà emettere obbligazioni, convertibili o non, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

**Art. 7 - Delega agli Amministratori**

Gli Amministratori hanno la facoltà per il periodo di cinque anni dalla deliberazione del 14 aprile 2010 di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare di nominali Euro 200 milioni con o senza sovrapprezzo e di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino allo stesso ammontare.

Gli aumenti di capitale deliberati in esecuzione della delega possono essere riservati, nei limiti di legge, a dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, secondo modalità e criteri stabiliti dall'organo amministrativo.

**TITOLO III**

**Assemblee**

**Art. 8 - Assemblea degli azionisti**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

**Art. 9 – Convocazione**

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante la pubblicazione dell'avviso contenente l'indicazione del giorno,

dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure su uno a scelta dei seguenti quotidiani: "La Stampa", "Finanza & Mercati" e "Italia Oggi", nei termini di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano le condizioni di legge il termine può essere elevato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando l'organo amministrativo ne ravvisa l'opportunità.

#### **Art. 10 - Intervento in Assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali siano stati depositati almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea, i certificati azionari presso la Cassa Sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Qualora le azioni siano dematerializzate, la legittimazione all'intervento è data dalla comunicazione dell'intermediario attestante che le azioni sono registrate nel conto del titolare a partire dall'inizio del secondo giorno non festivo precedente l'assemblea.

I certificati depositati non possono essere ritirati e le azioni dematerializzate non possono essere cedute prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

#### **Art. 11 - Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze di legge.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dai Soci presenti.

Al Presidente dell'Assemblea spetta di accertare la regolarità degli atti di rappresentanza e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea, nonché il modo di votazione sui singoli argomenti.

Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ed assiste il Presidente nella stesura del verbale. In caso di assenza, il Segretario è nominato dall'Assemblea. Non necessita la presenza del Segretario dell'Assemblea qualora il Presidente intenda avvalersi di un Notaio per la verbalizzazione.

## **TITOLO IV**

### **Amministrazione**

#### **Art. 12 – Organo Amministrativo**

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 a 9 componenti, secondo determinazione dell'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi secondo le deliberazioni dell'Assemblea che li nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti un Presidente.

Il Consiglio può eleggere inoltre un Vice Presidente e nominare uno o più Amministratori Delegati.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

I casi di decadenza e di sostituzione sono regolati dalla legge. Peraltro qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli Amministratori di nomina Assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

### **Art. 13 - Convocazione**

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della società od altrove, purché in Italia, di regola almeno semestralmente, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente o di un Amministratore delegato, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più dei suoi componenti, da farsi con comunicazione scritta inviata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei sindaci effettivi.

In caso di particolare urgenza, unicamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà convocare il Consiglio stesso mediante telegramma, telefax o posta elettronica, con un giorno di anticipo.

Il Consiglio potrà essere convocato anche dai Sindaci.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la propria assenza rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione; ciascuno degli intervenuti, tuttavia, può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Art. 14 – Presidenza e tenuta del Consiglio**

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del consiglio di amministrazione. In sua assenza dal Vice Presidente oppure, in assenza anche di questi,

dall'Amministratore delegato più anziano di età presente, se nominati; in mancanza o in caso di rinuncia, dall'Amministratore designato dal consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, visionare e trasmettere documentazione.

Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario.

Nel corso delle riunioni gli Amministratori cui sono stati delegati poteri devono riferire con periodicità almeno semestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo

effettuate dalla società o dalle società controllate e ciascun Amministratore deve riferire ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

Il Consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, esamina i piani strategici, industriali e finanziari e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

#### **Art. 15 – Poteri dell'Organo Amministrativo**

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza limitazione di sorta, escluse soltanto le deliberazioni che, per legge, sono in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

All'Organo Amministrativo è inoltre attribuita la competenza a deliberare:

- nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre a quelli già indicati dallo Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del Capitale Sociale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

### **Art. 16 – Firma, rappresentanza e compensi**

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente nonché, nell'ambito dei poteri loro conferiti, a ciascun Amministratore Delegato, se nominato.

Per quanto concerne i compensi ai componenti dell'organo amministrativo e la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari funzioni, si fa riferimento al disposto dell'art. 2389 C.C.

L'Assemblea, in alternativa alle altre modalità previste dalla Legge, può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio potrà, di conseguenza, stabilire compensi differenziati anche per ciascun Consigliere purchè il totale rientri nella somma complessiva attribuitagli dall'Assemblea.

## **TITOLO V**

### **Collegio sindacale**

#### **Art. 17 - Sindaci**

Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti nominati dall'Assemblea a norma di legge

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.



Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.

La retribuzione per i sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea che nominerà anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale o, se assente, il sindaco più anziano di età.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

#### **Art. 18 – Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

Ricorrendone le condizioni, salvo diversa deliberazione Assembleare, la revisione legale dei conti viene svolta dal Collegio Sindacale.

### **TITOLO VI**

## **Bilancio ed utili**

### **Art. 19 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 20 - Ripartizione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

- 5% alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

L'organo amministrativo, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, se ammessi dalla legge.

### **Art. 21 – Recesso**

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

## **TITOLO VII**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 22 - Scioglimento**

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

#### **Art. 23 – Norme di rinvio e finali**

L'intestazione degli articoli ha mero scopo di ausilio e non deve essere utilizzata a fini interpretativi.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Firmati:

Massimo SEGRE

Francesco PENE VIDARI Notaio